

STUDIO LEGALE
AVV. MARCELLO FRAU
AVV. ANNA ARCA SEDDA
AVV. MARIA ANTONIETTA CHELO
Via G. Alivia, 1, 07100 Sassari
Tel. 079371704 – Fax 0799570282
Email: avv.marcellofrau@gmail.com

TRIBUNALE DI SASSARI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

**CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669-
QUATER C.P.C.**

**E CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI
DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Per il Sig. **Soma Mario**, nato a Chiaramonti (SS) il 10/06/1957, residente in Sorso, via Manzoni n. 2, C.F. SMOMRA57H10C613P, rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. su foglio separato inserito nella busta telematica contenente il presente atto, dall'avv. Marcello Frau (FRAMCL71E23I452S), **marcello.frau71@pecordineavvocati.ss.it** unitamente e disgiuntamente all'Avv. Anna Arca Sedda (RCSNNA87A54A192G), **anna. arcasedda@pecordineavvocati.ss.it**, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Sassari via Gavino Alivia n° 1, fax 079 9570282.

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588;**
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA, in persona del Direttore pro tempore;**
- **CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO di Sassari, in persona del Dirigente pro tempore;**

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI



STUDIO LEGALE
AVV. MARCELLO FRAU
AVV. ANNA ARCA SEDDA
AVV. MARIA ANTONIETTA CHELO
Via G. Alivia, 1, 07100 Sassari
Tel. 079371704 – Fax 0799570282
Email: avv.marcellofrau@gmail.com

- di tutti coloro che risultino inseriti, ovvero che abbiano presentato domanda di inserimento nelle emanande graduatorie 24 mesi nel profilo professionale “cuoco” della provincia di Sassari per l’anno scolastico 2018/2019

- LITISCONSORTI

IN FATTO

1. Il Sig. Soma Mario, nel prosieguo chiamato ricorrente, è un collaboratore scolastico, assunto con contratto a tempo indeterminato l’a.s. 1994/1995, titolare presso l’Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (I.P.S.A.R.) di Sassari, via Cedrino n. 1.
2. Il ricorrente, avendo il relativo titolo professionale, dal 2011 è inserito a pieno titolo anche nelle graduatorie di Istituto di terza fascia del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari, sito in via Luna e Sole nel profilo professionale “cuoco”, ricoprendo la posizione n. 1 sin dal 2011.
3. Nell’ a.s. 2015/2016, la posizione nelle graduatorie di istituto nel succitato profilo (valide per gli aa.ss. 2014/2017) e nell’indicato istituto, rimaneva immutata; di conseguenza, il ricorrente risultava il primo aspirante al conferimento di un incarico di supplenza con punti 32,80 (doc. 1).
4. Nel medesimo a.s., l’organico del Convitto Canopoleno prevedeva n. 4 unità di cuochi, pag. 72 Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Convitto Canopoleno (doc. 2).
5. Tuttavia, nel settembre 2015, una delle cuoche titolari, la Signora Monica Bortulu, veniva collocata, a richiesta, in part time a 18 ore settimanali.



STUDIO LEGALE
AVV. MARCELLO FRAU
AVV. ANNA ARCA SEDDA
AVV. MARIA ANTONIETTA CHELO
Via G. Alivia, 1, 07100 Sassari
Tel. 079371704 – Fax 0799570282
Email: avv.marcellofrau@gmail.com

6. Tuttavia, a seguito, del completamento delle operazioni di nomina dalle graduatorie permanenti del profilo cuoco, il Dirigente Scolastico del Convitto Canopoleno di Sassari, non procedeva alla nomina del ricorrente, bensì della Sig.ra Premuselli Cristina, che lo seguiva in graduatoria in posizione n. 13 - con un punteggio di punti 13,55 in luogo dei 32,80 del ricorrente (doc. 3) (doc. 1) - alla quale veniva conferito un incarico di supplenza sino al 30.06.2016 per 18 ore settimanali appunto in sostituzione della signora Bortulu.
7. In data 28.10.2015, la Sig.ra Premuselli rinunciava tuttavia all'incarico presso il Convitto Canopoleno di Sassari per accettare un incarico di supplenza, in qualità di docente di sostegno, presso l'I.P.S.A.R. di Arzachena, essendo inserita anche nelle graduatorie di terza fascia per il personale docente.
8. Ciò nonostante, nemmeno in tale occasione, il sig. Soma veniva nominato; al suo posto il Dirigente scolastico del Convitto Canopoleno di Sassari procedeva, in data 02.11.2015, alla nomina del Sig. Stefano Bassignani, il quale ricopriva la posizione n. 14 nelle graduatorie di istituto profilo professionale cuoco (doc. 1) con punti 13,4 (doc. 4).
9. Pertanto nell'anno scolastico 2015/2016, il ricorrente veniva interamente pretermesso in ordine ad una proposta di nomina presso il Convitto Nazionale Canopoleno cui aveva diritto di accedere, ex art. 59 CCNL 2006-2009, attesa la posizione ricoperta nella graduatoria d'istituto di terza fascia.
10. Nel successivo anno scolastico 2016/2017, in data 14.09.2016 il ricorrente veniva al fine nominato in qualità di cuoco, ex art. 59 CCNL 2006-2009, dal Convitto Canopoleno di Sassari.
11. La nomina aveva tuttavia decorrenza finale il 30.06.2017 in luogo del 31.08.2017 benché il posto fosse pacificamente vacante in organico di diritto (doc. 5) (doc. 6).
12. Il successivo a.s. 2017/2018, il ricorrente veniva nominato, dal D.S. del Convitto



STUDIO LEGALE
AVV. MARCELLO FRAU
AVV. ANNA ARCA SEDDA
AVV. MARIA ANTONIETTA CHELO
Via G. Alivia, 1, 07100 Sassari
Tel. 079371704 – Fax 0799570282
Email: avv.marcellofrau@gmail.com

Canopoleno di Sassari, solo in data 30.10.2017 e non nel settembre 2017 benché le attività convittuali fossero iniziate sin dal 14.09.2017.

13. Anche quest'ultimo contratto, inoltre, veniva stipulato fino al 30.06.2018 e non fino al 31.08.2018, benché fosse evidente la vacanza del posto in organico di diritto sin dall'anno precedente (**doc. 6**), attestata altresì dalla ricorrenza della nomina su detto profilo per più di tre anni.
14. Tutte le indicate evenienze precludevano al ricorrente di maturare la corretta anzianità di servizio nel profilo professionale di cuoco.
15. A tal fine, il ricorrente ha, a tutt'oggi, totalizzato 10 mesi nel citato profilo professionale, maturati nell'anno scolastico 2016/2017 oltre ad ulteriori mesi 6, dal 30/10/2017 al 16/04/2018 (si veda infra il rilievo di tale data).
16. Tuttavia il ricorrente ha un interesse attuale ad accedere alle cd. graduatorie "24 mesi" per il profilo professionale di cuoco valide per l'a.s. 2018/2019.
17. In suddette graduatorie, come evidenziato dal nome, può accedere il personale scolastico che abbia maturato un'anzianità di servizio pari ad almeno 24 mesi in un dato profilo professionale.
18. Tali graduatorie vengono utilizzate per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato.
19. Il bando regionale di concorso per l'accesso a suddette graduatorie per l'anno scolastico 2018/2019 è stato pubblicato con Nota MIUR.AOODRSA. REGISTRO UFFICIALE(U).0004401.13-03-2018 (**doc. 7**)
20. A tal fine il ricorrente, ha presentato tempestiva domanda (scadenza il 16 aprile 2018), rivendicando anche i periodi di servizio sopra indicati (**doc. 8**).

IN DIRITTO

Sulla funzione delle graduatorie 24 mesi



STUDIO LEGALE
AVV. MARCELLO FRAU
AVV. ANNA ARCA SEDDA
AVV. MARIA ANTONIETTA CHELO
Via G. Alivia, 1, 07100 Sassari
Tel. 079371704 – Fax 0799570282
Email: avv.marcellofrau@gmail.com

Con la nota n. 11117 del 27 febbraio 2018 (**doc. 9**), il MIUR ha disposto i bandi a livello regionale per l'emanazione dei concorsi per i profili professionali del personale ATA dell'area A e B - 24 mesi.

La nota, del Miur, che si rifà alla nota n. 8151 del 15 marzo 2015, in applicazione della O.M. 21/2009, precisa che può accedere a suddette graduatorie il personale “(...) *in possesso, alla data di scadenza dei bandi di concorso pubblicati dalle singole Direzioni Scolastiche Regionali, di almeno 23 mesi e 16 giorni di servizio in scuole statali, anche alle dipendenze degli Enti Locali (fino al 31/12/1999), prestati nel profilo professionale per cui si concorre e/o in posti corrispondenti a profili della qualifica funzionale immediatamente superiore*”.

Si noti, come il pregiudizio ingiustificato perpetrato nei confronti del ricorrente nei 3 anni scolastici (dall'a.s. 2015/16 all'a.s. 2017/18) che qui interessano, seppur con modalità differenti per ogni anno scolastico, come si vedrà in seguito, è grave e fondato.

A causa dell'estromissione inspiegabile dalle convocazioni e dalla successiva nomina presso il Convitto Canopoleno di Sassari per il profilo professionale cuoco, il sig. Soma oggi non potrebbe accedere a tale graduatoria e vedrebbe, così, irrimediabilmente limitato il suo diritto al lavoro e ad una possibile stabilizzazione professionale in tale profilo, in occasione delle prossime operazioni di nomina a tempo indeterminato previste per luglio - agosto 2018.

Il ricorrente rivendica pertanto la mancata nomina presso il Convitto Canopoleno di Sassari nell'a.s. 2015/2016 (mesi 10), a.s. 2016/2017 (mesi 2), a.s. 2017/2018 (mesi 4) per un totale di 16 mesi.

Di seguito si riportano i motivi in diritto suddivisi per gli anni scolastici inerenti alla domanda:



STUDIO LEGALE
AVV. MARCELLO FRAU
AVV. ANNA ARCA SEDDA
AVV. MARIA ANTONIETTA CHELO
Via G. Alivia, 1, 07100 Sassari
Tel. 079371704 – Fax 0799570282
Email: avv.marcellofrau@gmail.com

I. ANNO SCOLASTICO 2015 /2016

Nell'indicato anno scolastico, il ricorrente ha fornito prova documentale del fatto di essere stato completamente pretermesso in ordine all'incarico di supplenza per 18 ore settimanali, dapprima conferito alla signora Cristina Premuselli in data 19.09.2015 e, successivamente, a seguito della rinuncia della predetta, al signor Bassignani Stefano, dal 02.11.2015 al 31.08.2016.

Pertanto, nell'indicato anno scolastico il ricorrente rivendica la mancata nomina nel profilo professionale in questione dal 19.09.2015 quantomeno fino al 30.06.2018 (termine finale dell'incarico conferito alla Signora Premuselli) **per un totale di mesi 9 e giorni 11.**

Nessun rilievo preclusivo è dato dal fatto che la proposta di nomina riguardasse un part time, atteso che l'unico requisito richiesto dall'art. 59 CCNL è che l'incarico sia conferito almeno sino al 30 giugno, circostanza confermata dal contratto individuale della signora Premuselli (doc. 3).

Per la Giurisprudenza, il diritto alla convocazione personale di un soggetto collocato in posizione utile nella graduatoria, tale da consentire di ricevere la relativa proposta contrattuale, implica necessariamente l'adozione di un meccanismo diretto ad assicurare, sia all'interessato che all'Amministrazione disponente, la prova della certezza effettiva della data di convocazione, con comunicazione avente natura recettizia. È pertanto obbligatorio l'utilizzo della procedura informatica.

Nella fattispecie in esame, manca qualsiasi comunicazione di tal guisa tra il Convitto Canopoleno di Sassari e il sig. Soma.

Precisamente, con riferimento all'a.s. 2015/2016 e come si evince da allegazione documentale, l'amministrazione resistente stipulava contratto a tempo determinato fino al 30.06.2015 con la Sig.ra Premuselli Cristina.

La mancata convocazione e conseguente nomina del sig. Soma è del tutto



ingiustificata, laddove è proprio lui a coprire la posizione n. 1 nelle graduatorie d'istituto profilo cuoco.

L. art. 97 Cost. il cui precetto recita, *“agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante pubblico concorso”*, definisce, in ambito scolastico un sistema di imparzialità basato su una graduazione degli aventi diritto in forza del possesso di determinati requisiti.

La scelta dell'amministrazione scolastica, quindi, non è libera ma vincolata al rispetto di definite graduatorie.

Il danno subito dal ricorrente è direttamente ricollegabile al rapporto di causalità tra l'indebita gestione delle graduatorie da parte dell'amministrazione scolastica e il conferimento di incarichi e supplenze in pregiudizio del ricorrente, collocato al primo posto nella graduatoria del profilo professionale di cuoco ed in possesso dei titoli per l'accesso a tale profilo.

II. ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Nell'anno scolastico in esame il ricorrente stipulava contratto a tempo determinato con il Convitto Canopoleno di Sassari dal 14.09.2016 al 30.06.2017.

Il posto ricoperto dal sig. Soma, anche per tale a.s., risultava tuttavia **vacante in organico di diritto**.

L'evenienza è esplicitata chiaramente dalla ricorrenza della nomina oltreché dalla mancata indicazione di qualsivoglia ragione sostitutiva di personale temporaneamente assente, con diritto alla conservazione del posto nel contratto individuale di lavoro (doc. 5).

Ciononostante, il ricorrente veniva assunto **solo fino al 30 giugno e non fino al 31 agosto 2017**.



STUDIO LEGALE
AVV. MARCELLO FRAU
AVV. ANNA ARCA SEDDA
AVV. MARIA ANTONIETTA CHELO
Via G. Alivia, 1, 07100 Sassari
Tel. 079371704 – Fax 0799570282
Email: avv.marcellofrau@gmail.com

Ai fini dell'interesse ad agire, la mancata proroga fino al 31.08.2017 ha causato al ricorrente la perdita di ulteriori due mesi di servizio nel profilo professionale cuoco, indispensabili ai fini del computo dei 24 mesi complessivi di servizio utili per l'inserimento nelle graduatorie 24 mesi.

La Corte di Cassazione (sent. n. 22552 del 7 novembre 2016), **con riferimento ai contratti stipulati al 30 giugno** per la copertura di posti vacanti nel così detto organico di fatto, ha stabilito che **tali supplenze sono legittime se e in quanto coprono posti che non sono vacanti**, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l'aumento del numero di classi dovuto a motivi contingenti ad esempio di carattere logistico.

Il riferimento giurisprudenziale risulta, altresì, confermato dalla nota MIUR prot. 24635 del 30 maggio 2017, trasmessa agli ambiti territoriali scolastici della Sardegna con nota USR Sardegna prot. 5092 del 31 maggio 2017 (**doc. 11**).

Con tale nota è definitivamente superato il divieto di proroga dei contratti a tempo determinato del personale ATA.

Nell'anno scolastico in oggetto, pertanto, al ricorrente è stata illegittimamente preclusa la possibilità di maturare ulteriori mesi 2 di servizio nel profilo professionale cuoco con pregiudizio sia personale che professionale.

Pertanto è evidente l'illegittimità in cui è incorsa l'amministrazione resistente in riferimento all'applicabilità della la normativa vigente (D.M. 430 del 13.12.2000 art. 1 comma 1 lettere a/b) sulla durata dei contratti (30 giugno o 31 agosto).

L'art. 1 del D.M. 430 summenzionato, chiarisce che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata "legge", nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle disponibilità di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in utilizzazione o, a



STUDIO LEGALE
AVV. MARCELLO FRAU
AVV. ANNA ARCA SEDDA
AVV. MARIA ANTONIETTA CHELO
Via G. Alivia, 1, 07100 Sassari
Tel. 079371704 – Fax 0799570282
Email: avv.marcellofrau@gmail.com

qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo indeterminato, si dispone con:

- a) supplenze annuali (31.08), per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
- b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (30.06), per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;

È ormai chiaro e ribadito anche da diverse sentenze, che chi ricopre una supplenza su posto “vacante e disponibile” cioè privo di titolare, ha diritto di rimanere in servizio fino al 31 agosto. Mentre i contratti con decorrenza fino al 30 giugno sono su posti non vacanti che si rendono di fatto disponibili entro il 31/12.

Dunque, la natura della durata del contratto dipende unicamente dalla tipologia del posto che deve essere ricoperto.

Anche l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Taranto nel giugno 2004, ha confermato quanto sopra sostenuto, inoltre il Tribunale di Chieti ha emesso un'ordinanza in tal senso in data 11/6/2007.

Per di più la Corte di Appello di Firenze (sentenza n. 1222/09), ha stabilito che sui posti “vacanti e disponibili” devono essere stipulati contratti fino al 31 agosto, indipendentemente dal fatto che l'individuazione avvenga da graduatorie di istituto, anziché da graduatorie provinciali, se le suddette risultano esaurite (art. 4 ed 11 della L. 124/99).

ANNO SCOLASTICO 2017/18

Nel citato anno scolastico il ricorrente veniva nominato dal D.S. del Convitto Nazionale Canopoleno solo in data 30.10.2017 benché le attività convittuali fossero iniziate in data 14.09.2017.

La valutazione sull'opportunità o meno di conferire un incarico di supplenza è



STUDIO LEGALE
AVV. MARCELLO FRAU
AVV. ANNA ARCA SEDDA
AVV. MARIA ANTONIETTA CHELO
Via G. Alivia, 1, 07100 Sassari
Tel. 079371704 – Fax 0799570282
Email: avv.marcellofrau@gmail.com

preclusa all'Amministrazione. Bisogna infatti attivare la supplenza e la relativa proroga ogni qualvolta è possibile, essendo scopo primario della stessa non già quello di dare una occupazione al lavoratore, bensì quello di consentire la regolare prestazione dell'attività scolastica in generale.

A tal riguardo appare opportuno ricordare che va esclusa la permanenza in capo alla Pubblica Amministrazione datrice di lavoro di poteri esercitabili secondo i canoni della discrezionalità e ciò in quanto il rapporto di lavoro si fonda su base paritetica (in tal senso Cfr. Cass.24 febbraio 2000 n.41).

Altresì, anche per l'a.s. in questione, il contratto tra il ricorrente e il Convitto Canopoleno di Sassari veniva stipulato appunto dal 30.10.2017 inizialmente fino all'avente diritto (convocazione Soma 2017/2018) (doc. 10).

In data 19.12.2017, il sig. Soma, veniva convocato dalla segreteria del Convitto Canopoleno di Sassari per la trasformazione del contratto di lavoro che veniva proposto con scadenza al 30.06.2018 in luogo del 31 agosto 2018 (doc.12).

Alcune precisazioni fattuali devono essere messe in luce al fine di evidenziare il pregiudizio subito.

Non può in questa sede prescindere dal sottolineare che, per tutto l'a.s. in oggetto, il ricorrente si metteva in contatto con l'amministrazione resistente.

In data 21.11.2017, il sig. Soma inoltrava lettera raccomandata al Dirigente scolastico del Convitto Canopoleno, al Dirigente A.T.A. provincia di Sassari, al Dirigente scolastico Regione Sardegna nonché alla Procura della Repubblica, con la quale richiedeva espressamente l'adeguamento del punteggio giuridico relativo ai mesi di settembre e ottobre 2017 (doc. 15).

La richiesta veniva accompagnata da una esaustiva spiegazione della realtà dei fatti, riportando la nota n. 8746 del 13 settembre 2017 dell'Ambito Territoriale di Sassari che invitava i Dirigenti Scolastici a completare l'organico di diritto attingendo dai primi



posti delle graduatorie di Istituto nelle quali, appunto, il ricorrente occupava la posizione n. 1.

In merito alla scadenza contrattuale prevista per il 30.06.2018 e ad ulteriore conferma della inspiegabile discriminazione a danni del ricorrente, si allega il contratto per l'a.s. 2017/2018 della Sig.ra Premuselli Cristina, stipulato con l'Istituto scolastico N. Pellegrini di Sassari.

Tale contratto ha decorrenza finale al 31.08.2018 (**doc. 13**)

Tale posizione contrattuale, comprova evidentemente, come il comportamento dell'amministrazione resistente nei confronti del ricorrente sia privo di qualsiasi giustificazione legale. Viepiù considerata la nota di chiarimento resa dall'USR Sardegna anche per il corrente a.s. (**doc. 14**) in data 03.05.2018: *I contratti di supplenza conferiti su posti di organico di diritto potranno avere scadenza al 31 agosto come previsto dall'art. 4, c. 1, L. 124/99.*

Altresì l'amministrazione resistente non ha per nulla tenuto conto delle sollecitazioni del Soma che invitavano a definire la situazione anche in via conciliativa.

Contrariamente, il Convitto Canopoleno di Sassari, ha continuato consapevolmente ad agire in tal modo, causando anche per tale a.s. la perdita di mesi 2, utili per l'inserimento nelle graduatorie 24 mesi profilo cuoco.

QUANTO AL RICHIESTO PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Il *fumus boni juris* emerge dai motivi di ricorso.

Quanto al *periculum* in mora si rileva come le indicate condotte dell'amministrazione resistente abbiano precluso al ricorrente la totalizzazione del corretto punteggio di servizio secondo il prospetto che segue:



STUDIO LEGALE
AVV. MARCELLO FRAU
AVV. ANNA ARCA SEDDA
AVV. MARIA ANTONIETTA CHELO
Via G. Alivia, 1, 07100 Sassari
Tel. 079371704 – Fax 0799570282
Email: avv.marcellofrau@gmail.com

Anno scolastico 2015/2016	Mancata nomina dal 19.09.2015 al 30.06.2016	Mesi rivendicati 9 + 11 giorni
Anno scolastico 2016/2017	Mancata nomina mesi luglio e agosto 2017	Mesi totalizzati 10 Mesi rivendicati 2 (luglio e agosto)
Anno scolastico 2017/2018	Ritardata nomina dal 14.09.2017 al 30.10.2017	Mesi totalizzati al 16.04.18 (data scadenza domande) 6 Mesi rivendicati 2 (settembre e ottobre 2017)
Anno scolastico 2017/2018	Mancata proroga del contratto sino al 31.08.2018	Mesi rivendicati 2 (luglio e agosto 2018)

Il *periculum* che giustifica l'invocato provvedimento cautelare è rappresentato dal fatto che, nei mesi di luglio - agosto 2018, verranno presumibilmente conferiti gli incarichi a tempo indeterminato per il profilo professionale cuoco attingendo a predette graduatorie valide per l'anno scolastico 2018/2019 ed il ricorrente - qualora non potesse fare valere il servizio rivendicato e pertanto non potesse accedere in dette graduatorie - verrebbe superato da aspiranti attualmente peggio graduati, anche ai fini di una nomina a tempo indeterminato.

Il pregiudizio subito dal ricorrente è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e professionali, quali le legittime aspirazioni crescita professionale (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post). Tutto ciò in dispregio della tutela accordata anche dalla Carta Costituzionale.

Talché la lesione lamentata non è minimamente risarcibile per equivalente, rendendo necessaria l'esecuzione in forma specifica consistente nell'immediato inserimento del ricorrente nelle graduatorie 24 mesi per l'anno scolastico 2018/2019 a seguito del riconoscimento giuridico della corretta anzianità professionale.

*** **



Tutto ciò premesso il ricorrente, ut supra rapp.to, difeso e dom.to,

CHIEDE CHE L'ON.LE TRIBUNALE ADITO
VOGLIA
IN VIA CAUTELARE

1. previo accertamento incidentale del diritto del ricorrente al riconoscimento giuridico del servizio illegittimamente non maturato nel profilo professionale “cuoco”:
 - nell’anno scolastico 2015/2016 dal 19.09.2015 al 30.06.2018;
 - nell’anno scolastico 2016/2017 per mesi 2 (luglio e agosto 2017);
 - nell’anno scolastico 2017/2018 per mesi 2 (luglio e agosto 2018) oltre ad ulteriori mesi 2 per nomina ritardata (dal 14.09.17 al 30.10.18);
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nelle emanande graduatorie 24 mesi valide per l’anno scolastico 2018/2019 per avere maturato al 16.04.2018 i prescritti 23 mesi e 16 giorni di anzianità di servizio, secondo il punteggio indicato nella relativa domanda presentata dal ricorrente;
3. per l’effetto emanare i provvedimenti d’urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell’interesse del ricorrente;

NEL MERITO

previa conferma del provvedimento cautelare eventualmente emesso,

4. previo accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento giuridico del servizio illegittimamente non maturato nel profilo professionale “cuoco”;
 - nell’anno scolastico 2015/2016 dal 19.09.2015 al 30.06.2018;
 - nell’anno scolastico 2016/2017 per mesi 2 (luglio e agosto 2017);
 - nell’anno scolastico 2017/2018 per mesi 2 (luglio e agosto 2018) oltre ad



STUDIO LEGALE
AVV. MARCELLO FRAU
AVV. ANNA ARCA SEDDA
AVV. MARIA ANTONIETTA CHELO
Via G. Alivia, 1, 07100 Sassari
Tel. 079371704 – Fax 0799570282
Email: avv.marcellofrau@gmail.com

ulteriori mesi 2 per nomina ritardata (dal 14.09.17 al 30.10.18);

5. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere definitivamente inserito nelle graduatorie 24 mesi valide per l'anno scolastico 2018/2019 per avere maturato i prescritti mesi di anzianità di servizio con effetto ricognitivo dell'eventuale nomina in ruolo qualora disposta;
6. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa;

IN VIA ISTRUTTORIA SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Copia graduatorie profilo cuoco 2014/2017
2. Copia PTOF Organico Convitto Canopoleno di Sassari pag.72
3. Copia Contratto Premuselli 2015/2016
4. Copia Contratto Bassignani 2015/2016
5. Copia Contratto Soma 14.09.2016
6. Copia nota organico Convitto Canopoleno
7. Copia Bandi graduatorie 24 mesi 2018/2019 e relative note
8. Copia domanda di inserimento nelle graduatorie del 16.04.2018
9. Copia Nota MIUR graduatorie 24 mesi
10. Copia convocazione Soma 2017/2018
11. Copia nota USR del 31.05.2017
12. Copia contratto Soma 2017/2018
13. Contratto Premuselli 2017/2018
14. Copia nota USR Sardegna 3 maggio 2018
15. Copia nota Soma /Canopoleno del 21.11.2017

In caso di contestazione si deduce prova testimoniale sui capi da 1 a 20 delle circostanze in fatto precedute dall'inciso "vero che".

Deporranno la signora Premuselli Cristina, il signor Bassignani Stefano, la Signora



Bortulu Monica, tutti residenti in Sassari.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono il ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria 24 mesi profilo professionale di cuoco della provincia di Sassari per l'a.s. 2018/2019.

Premesso che la nota, del Miur, che si rifà alla nota n. 8151 del 15 marzo 2015, in applicazione della O.M. 21/2009, precisa che può accedere a suddette graduatorie il personale “(...) *in possesso, alla data di scadenza dei bandi di concorso pubblicati dalle singole Direzioni Scolastiche Regionali, di almeno 23 mesi e 16 giorni di servizio in scuole statali, anche alle dipendenze degli Enti Locali (fino al 31/12/1999), prestati nel profilo professionale per cui si concorre e/o in posti corrispondenti a profili della qualifica funzionale immediatamente superiore*”. Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti ovvero in corso di inserimento nelle emanande graduatorie 24 mesi profilo cuoco per la



STUDIO LEGALE
AVV. MARCELLO FRAU
AVV. ANNA ARCA SEDDA
AVV. MARIA ANTONIETTA CHELO
Via G. Alivia, 1, 07100 Sassari
Tel. 079371704 – Fax 0799570282
Email: avv.marcellofrau@gmail.com

provincia di Sassari, potranno concorrere ad una proposta di nomina a tempo indeterminato, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari dell'inserimento in dette graduatorie.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai cuochi potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i cuochi attualmente inseriti ovvero in corso di inserimento nelle emanande graduatorie 24 mesi profilo cuoco per l'anno scolastico 2018/2019.

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe allo stato impossibile in ragione dell'impossibilità di conoscere i nominativi di coloro che abbiano presentato la domanda nel corrente anno scolastico, attesa la mancata pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”.



STUDIO LEGALE
AVV. MARCELLO FRAU
AVV. ANNA ARCA SEDDA
AVV. MARIA ANTONIETTA CHELO
Via G. Alivia, 1, 07100 Sassari
Tel. 079371704 – Fax 0799570282
Email: avv.marcellofrau@gmail.com

La pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente.

Già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c..

Il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

Anche i Tribunali del lavoro, tra i quali l'intestato Ufficio, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE



STUDIO LEGALE
AVV. MARCELLO FRAU
AVV. ANNA ARCA SEDDA
AVV. MARIA ANTONIETTA CHELO
Via G. Alivia, 1, 07100 Sassari
Tel. 079371704 – Fax 0799570282
Email: avv.marcellofrau@gmail.com

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i cuochi inseriti ed in via di inserimento nelle emanande graduatorie 24 mesi per l'anno scolastico 2018/2019 profilo professionale cuoco della provincia di Sassari attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ambito territoriale di Sassari dei seguenti dati:

- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data della udienza;
- nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
- sunto dei motivi del ricorso;



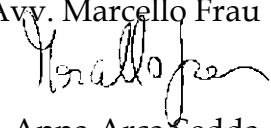
STUDIO LEGALE
AVV. MARCELLO FRAU
AVV. ANNA ARCA SEDDA
AVV. MARIA ANTONIETTA CHELO
Via G. Alivia, 1, 07100 Sassari
Tel. 079371704 – Fax 0799570282
Email: avv.marcellofrau@gmail.com

- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come
“tutti i cuochi inseriti nelle graduatorie 24 mesi profilo cuoco della
provincia di Sassari”;
- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione
dell’udienza.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che, pertanto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, D.P.R. n. 115/2002, il predetto contributo ammonta ad € 259,00.

Salvis iuribus

Sassari, lì 31.05.2018

Avv. Marcello Frau

Avv. Anna Arca Sedda
